**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI ASSISTENZA PSICOLOGICA O PSICOSOCIOLOGICA**

**A FAVORE DEI GENITORI CHE SUBISCONO GRAVI DISAGI SOCIALI E PSICOLOGICI IN CONSEGUENZA DELLA MORTE DEL FIGLIO**

**FAQ §. 4 – Soggetti proponenti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AGGIORNATO AL** | **QUESITO** | **RISPOSTA** |
| 01.02.2022 | Ai sensi del § 4.1 sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di soggetto proponente […] i soggetti che svolgono “esclusivamente” attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio. Cosa si intende? | L’”esclusività” nello svolgimento dell’attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio è intesa **nella stretta accezione del termine, cioè dell’esclusione di altre attività diverse da quella menzionata.** |
| 01.02.2022 | Una cooperativa che si occupa da anni di assistenza a famiglie e minori con disagio sociale, ma non espressamente operante nell'assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio, può rientare tra i soggetti proponenti? | Pena l’esclusione, il soggetto proponente in forma singola oltre ad avere i requisiti previsti dal §4.1, **deve svolgere esclusivamente** attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio.In caso di partecipazione in forma associata, il requisito della esclusività deve essere posseduto solo dal soggetto capofila; mentre i partner potranno svolgere anche in via non esclusiva attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio, fermo restando i requisiti previsti dal § 4.1.Tale esclusività ovvero dovrà emergere dall’atto costitutivo e/o dallo statuto del soggetto proponente (in forma singola) e del Capofila (in caso di partecipazione in forma associata ATI/ATS) e, soprattutto, dalla relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni, ai sensi del §8.4. |
| 01.02.2022 | E’ ammissibile il conferimento di specifici incarichi o mandati a professionisti esterni (medici, psicologici, avvocati, ecc.) per le attività proprie finalizzate alla realizzazione del progetto? | Si, purchè tali figure professionali siano direttamente contrattualizzate dal proponente e sotto le direttive del medesimo. Ai sensi del § 4.4, non è ammesso l’affidamento delle attività progettuali (cosiddette principali ovvero caratterizzanti il progetto) a soggetti terzi diversi dai proponenti. |
| 01.02.2022 | Che cosa si intende per soggetto terzo e attività di carattere integrativo non di competenza? | Ai sensi del § 4.4. non è ammesso l’affidamento delle attività progettuali a soggetti terzi diversi dai proponenti, attraverso forme di cessione parziale o di attribuzione delle attività principali.E’ possibile, tuttavia, affidare ad un soggetto terzo (cioè ad un soggetto diverso dal proponente nella forma singola o associata) attività aventi esclusivamente carattere integrativo, cioè attività diverse dall’assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che hanno subito disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio (come ad esempio la ristrutturazione di un locale, la progettazione di un sito web, ecc). Tali attività non possono superare il 30% del costo complessivo del progetto. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |